

**REGOLAMENTO DEL
REGISTRO TUMORI DELLA REGIONE PUGLIA**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - NATURA GIURIDICA E FINALITA' DEL REGISTRO TUMORI DELLA REGIONE PUGLIA

ART. 2 -OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 3 - SEDE E STRUTTURE CENTRALE E TERRITORIALI

ART. 4 – ORGANI

ART. 5 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

ART. 6 – COORDINATORE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

ART. 7 – COMITATO DIRETTIVO

TITOLO II - ASSETTO ORGANIZZATIVO

ART. 8 - DEFINIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

ART. 9 - TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE

ART. 10 – CENTRO DI COORDINAMENTO REGIONALE

ART. 11 – SEZIONI PERIFERICHE

TITOLO III – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

ART. 12 - DOTAZIONE ORGANICA E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

ART. 13 – SEDI, INFRASTRUTTURE E DOTAZIONE TECNOLOGICA

ART. 14 – FONTI INFORMATIVE DEL REGISTRO TUMORI

ART. 15 – METODOLOGIA DI REGISTRAZIONE

ART. 16 – UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

ART. 17 – RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

ART. 18 – COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI TERZI NELL'AMBITO DELLA RICERCA

ART. 19 – RAPPORTI CON AIRTUM E CON ISTITUZIONI SANITARIE EXTRAREGIONALI

TITOLO VI- GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E PATRIMONIALE

ART. 20 – FONTI DI FINANZIAMENTO

ART. 21 - GESTIONE ED IMPIANTO CONTABILE

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - NATURA GIURIDICA E FINALITA' DEL REGISTRO TUMORI DELLA REGIONE PUGLIA

Il Registro Tumori della Regione Puglia è istituito con DGR 1500/2008, come struttura tecnico-scientifica della Rete Oncologica regionale prevista dall'Allegato 1 alla L.R. 23/2008 (Piano regionale di Salute 2008-2010), deputata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- la misurazione della mortalità e della incidenza del cancro per sede, per sesso, per età, e per altre caratteristiche della popolazione in modo omogeneo e standardizzato sull'intero territorio;
- la redazione di una relazione annuale sulla frequenza della patologia neoplastica in Puglia e sullo stato di prevenzione primaria e secondaria del cancro, sulla base della quale individuare aree critiche e priorità;
- lo svolgimento di indagini epidemiologiche intese a stimare i rischi cancerogeni nel territorio regionale e a formulare ipotesi circa le cause, anche in collaborazione con altri enti e strutture di ricerca nazionali e internazionali;
- il supporto all'Assessorato per le Politiche della Salute e alle Aziende Sanitarie Locali per la pianificazione e l'attuazione di interventi di prevenzione primaria e secondaria, la valutazione dell'efficacia di programmi di screening per i tumori e dell'impatto di programmi di prevenzione primaria rivolti alle persone ed all'ambiente di vita e di lavoro;
- il monitoraggio e la valutazione dei dati relativi all'accesso e alla qualità dei servizi diagnostici e terapeutici, alla sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro, fornendo confronti con altre regioni o paesi e indicazioni utili alla programmazione sanitaria;
- l'identificazione e il monitoraggio dei gruppi ad alto rischio.

ART. 2 -OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento di organizzazione disciplina:

- a. i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo interno;
- b. i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi, del Comitato Tecnico-SCientifico, del Comitato Direttivo, del Centro di Coordinamento regionale e delle Sezioni Periferiche;
- c. i compiti e le modalità di funzionamento del Registro;
- d. la contabilità e gli altri strumenti di gestione economico-finanziaria.

2. L'organizzazione deve essere funzionale ai fini istitutivi del Registro Tumori ed è correlata al perseguimento degli obiettivi programmatici determinati dalla Regione e concordati con le istituzioni pubbliche locali, nonché all'esercizio delle altre attività eventualmente affidate dalla programmazione e dagli atti di indirizzo nazionali e regionali.

ART. 3 – SEDE E STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

1. Il Registro Tumori ha una struttura organizzativa centrale con valenza regionale che ha sede in Bari. La sede centrale, istituita presso l'IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II di Bari, è anche sede legale.

2. Il Registro Tumori si articola in Settori di Attività in ogni Azienda Sanitaria Locale che costituiscono la struttura organizzativa del Registro nel territorio regionale.

3. La struttura centrale è individuata nel Comitato Tecnico-Scientifico (di seguito CTS) e nel Centro di Coordinamento regionale, le cui funzioni sono successivamente specificate.

4. Le articolazioni funzionali del Registro sono descritte all'art.9 del presente Regolamento.

ART. 4 – ORGANI

E' organo del Registro Tumori il CTS.

ART. 5 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. All'attività del Registro Tumori presiede il Comitato Tecnico-Scientifico, di cui fanno parte l'Assessore per le Politiche della Salute della Regione Puglia, l'Assessore all'Ecologia della Regione Puglia, il Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia, il Direttore Generale dell'Istituto Oncologico, il Direttore Generale dell'ARPA Puglia, il Direttore Generale dell'ARES Puglia, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere della regione Puglia, il responsabile scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia, il responsabile scientifico del Centro Operativo Regionale della Puglia del Registro Mesoteliomi e dal Direttore Generale dell'IRCCS "S. De Bellis" di Castellana Grotte, ovvero loro delegati, un rappresentante delle Associazioni del settore.
2. Il CTS ha compiti di indirizzo e di valutazione delle attività del registro tumori, anche avvalendosi della consulenza di responsabili di registri tumori nazionali accreditati.
3. Spetta in particolare al CTS:
 - a. proporre la definizione di un protocollo di intesa inter-istituzionale che disciplini il funzionamento del Registro e gli eventuali aggiornamenti
 - b. stabilire i criteri per l'utilizzazione delle attrezzature gestite dal Registro Tumori e del relativo personale per quanto di competenza.
 - c. redigere e approvare il Piano triennale e il Piano annuale delle attività e delle spese
 - d. elaborare programmi di ricerca scientifica, di studio e di aggiornamento
 - e. proporre la stipula di convenzioni e contratti eventualmente necessari per il funzionamento del Registro
 - f. curare la redazione del rapporto annuale dei risultati prodotti, la pubblicazione biennale delle stime di incidenza e di sopravvivenza, nonché approvare la redazione di ogni altra pubblicazione inerente le attività e i dati del registro
 - g. curare l'accreditamento del registro a livello sia nazionale (Associazione Italiana Registro Tumori - AIRTUM) sia internazionale (International Agency for Research on Cancer - IARC)
 - h. approvare i contributi scientifici a convegni internazionali e nazionali e gli articoli scientifici proposti per la pubblicazione
 - i. interagire con i rappresentanti istituzionali sia per gli aspetti di comunicazione sia per gli aspetti relativi all'acquisizione di dati
4. Il CTS è presieduto da un coordinatore e da un vice coordinatore.
5. Il rappresentante delle Associazioni di settore viene indicato dal coordinamento delle Associazioni stesse, a questo scopo convocate dall'Assessorato regionale alle Politiche della Salute, e dura in carica due anni.
6. Ai Componenti del Comitato non compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.
7. Le funzioni di Segreteria sono assicurate dal personale di segreteria del Registro Tumori del centro di coordinamento. Nelle more della costituzione del centro, tali funzioni sono svolte da personale dell'Assessorato regionale alle Politiche della Salute.

ART. 6 – COORDINATORE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute, individua il coordinatore tra i componenti del CTS con funzioni di direzione e supervisione delle strutture afferenti al registro regionale.

2. Il coordinatore del CTS dura in carica 3 anni rinnovabili e ha funzioni e compiti di natura scientifica.
3. Il ruolo di vice coordinatore è svolto dal Direttore Generale dell'IRCCS Oncologico di Bari con funzioni e compiti di natura gestionale.
4. Il coordinatore e il vice coordinatore adottano tutti gli atti necessari a garantire la corretta gestione del Registro Tumori. In particolare il coordinatore, con il supporto del vice coordinatore:
 - a) coordina tutte le funzioni necessarie alla direzione, attuazione ed organizzazione dei compiti istituzionali del Registro Tumori, comprese le modalità operative;
 - b) assicura la verifica della qualità dei servizi prestati dal Registro Tumori;
 - c) determina, attraverso l'individuazione di piani a medio termine e tramite la predisposizione del programma annuale di attività, anche con riferimento alle varie strutture periferiche, gli indirizzi strategici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla Regione Puglia;
 - d) promuove presso l'opinione pubblica la massima conoscenza del Registro Tumori, in relazione alle finalità istituzionali e ai risultati conseguiti nella gestione;
 - e) mantiene costanti rapporti con le istituzioni pubbliche, con le associazioni di settore, società scientifiche e con gli enti portatori di interessi collettivi al fine di sviluppare un ampio coordinamento nel rispetto delle diverse attribuzioni;
 - f) promuove, coordinando i servizi a ciò preposti, un costante miglioramento qualitativo e la razionalizzazione dei processi organizzativi di tutte le strutture che costituiscono il Registro Tumori, favorendo la massima integrazione tra le varie strutture sia centrali che periferiche; mantiene costanti i rapporti con le strutture omologhe nazionali e internazionali, con l'AIRTUM e con lo IARC.
 - g) mantiene i rapporti con il CTS e il Comitato Direttivo e li convoca con cadenza almeno trimestrale;
 - h) vigila sulla corretta applicazione ed esecuzione degli accordi, dei contratti e delle convenzioni.

ART. 7 – COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è lo strumento operativo del CTS di cui è espressione e ha compiti di supporto alle attività del CTS stesso.
2. Fanno parte del Comitato Direttivo il coordinatore e il vice coordinatore del CTS, il responsabile dell'OER Puglia, il dirigente del servizio ATP dell'Assessorato regionale alle Politiche della Salute, un rappresentante dell'ARES Puglia designato dal Direttore Generale.

TITOLO II - ASSETTO ORGANIZZATIVO

ART. 8 - DEFINIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

1. L'assetto organizzativo del Registro Tumori è definito sulla base delle indicazioni del Protocollo di Intesa allegato alla DGR 1500/2008.
2. L'assetto organizzativo si ispira ai seguenti principi:
 - a) responsabilizzazione del personale, e orientamento ai risultati
 - b) ottimizzazione e sviluppo delle risorse umane assegnate;
 - c) massima integrazione e coordinamento professionale ed operativo tra tutte le strutture del Registro Tumori nell'ambito della valorizzazione delle specificità organizzative e funzionali delle attività di raccolta, codifica ed elaborazione dei dati;
 - d) qualità dei processi funzionali negli scambi interorganizzativi.

ART. 9 - TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE

1. Le strutture con cui si definisce l'assetto organizzativo del Registro Tumori sono il centro di

coordinamento regionale di cui all'art.10 e le articolazioni periferiche di cui all'art.11.

2. L'assetto organizzativo è soggetto a verifica periodica da parte del CTS il quale, ove necessario, in particolare a fronte di assegnazione di ulteriori competenze al Registro Tumori, provvede al suo adeguamento.

ART. 10 – CENTRO DI COORDINAMENTO REGIONALE

1. Il centro di coordinamento regionale ha sede presso l'Istituto Oncologico di Bari e si configura come UOS di Epidemiologia dei Tumori, all'interno della UO Servizio Integrato di epidemiologia clinica e servizi informativi sanitari dell'IRCCS Oncologico di Bari.

2. Il centro è coordinato da un medico epidemiologo ed è costituito da un'equipe preposta alle funzioni di codifica ed elaborazione dei dati, redazione di rapporti, conduzione di studi epidemiologici descrittivi e analitici, anche in collaborazione con altre strutture. Presso il centro di coordinamento risiede l'architettura informatica ed informativa del registro.

3. Gli obiettivi del Centro di coordinamento sono:

- misurare mortalità ed incidenze del cancro e valutare, a livello di popolazione, la sopravvivenza per specifiche patologie e stadi di malattia;
- definire metodologie per la valutazione del rischio cancerogeno nell'ambiente di vita e di lavoro e condurre ricerche sull'eziologia del cancro;
- promuovere e pianificare attività di formazione e informazione sui rischi di cancerogenità, in collaborazione con le altre strutture regionali a ciò preposte;
- fornire il supporto metodologico alle Aziende Sanitarie Regionali per la pianificazione e l'attuazione di interventi di prevenzione primaria e secondaria delle patologie oncologiche;
- valutare l'efficacia di programmi di screening per i tumori e l'impatto di programmi di prevenzione primaria rivolti alle persone ed all'ambiente di vita e di lavoro;
- contribuire alla valutazione della qualità dell'assistenza oncologica ed alla valutazione dell'esautività dell'applicazione di protocolli diagnostici e terapeutici sulla popolazione pugliese.

4. Il Centro di coordinamento persegue tali obiettivi svolgendo sia funzioni di linea che di staff.

Le attività di linea consistono nella realizzazione di programmi epidemiologici, di sorveglianza, studio e valutazione, la gestione di sistemi informativi, la produzione di rapporti periodici, la realizzazione di studi ad hoc, la gestione di funzioni di documentazione.

Le attività di staff consistono nell'uso dei risultati epidemiologici al fine di assistere le attività di pianificazione e di valutazione a livello regionale.

5. Il centro di coordinamento assicura l'omogeneità delle procedure di rilevazione e di elaborazione dei dati e fornisce supporto metodologico e informativo alle articolazioni periferiche del Registro e alle strutture della Rete Oncologica della regione Puglia, come definita nel Piano di Salute (LR 23/2008).

6. Redige annualmente la relazione delle attività che viene sottoposta all'approvazione del CD e del CTS e predisporre il piano annuale e triennale delle attività.

ART. 11 – ARTICOLAZIONI PERIFERICHE

1. Le articolazioni periferiche sono Settori di Attività della USE di ciascuna ASL della regione Puglia denominati "Registro Tumori", dotate di unità di personale dedicato, addetto alla rilevazione e archiviazione dei casi.

2. Esse sono raccordate funzionalmente con il centro di coordinamento regionale da cui traggono le indicazioni operative di carattere metodologico e realizzano le proprie attività secondo gli standard definiti a livello regionale.

3. Gli obiettivi delle articolazioni periferiche sono:

- alimentare la basi di dati del registro tumori assicurando efficacia ed efficienza alla attività di rilevazione e trasmissione delle informazioni;
- stabilire raccordi operativi con tutte le strutture del territorio di copertura a qualunque titolo coinvolte nel processo di registrazione delle malattie tumorali al fine di garantire il recupero del maggior numero di dati possibili;
- contribuire alla valutazione della qualità dell'assistenza oncologica ed alla valutazione dell'eshaustività dell'applicazione di protocolli diagnostici e terapeutici sulla popolazione provinciale.

4. Sulla base dei dati elaborati centralmente predispongono la relazione annuale delle attività e rapporti scientifici relativi ai dati provinciali e forniscono gli elementi per la pianificazione delle attività locali al centro di coordinamento regionale.

TITOLO III – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

ART. 12 - DOTAZIONE ORGANICA E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

1. Il CTS provvede con apposito atto alla determinazione della dotazione organica delle articolazioni funzionali del Registro Tumori che, avendo natura dinamica, è soggetta a revisione qualora esigenze organizzative lo rendano necessario.

2. Al reclutamento del personale provvede la Direzione Generale da cui dipende organicamente ciascuna delle articolazioni funzionali del Registro Tumori attraverso l'applicazione delle procedure previste dalle norme vigenti e dai CCNLL per le Aree di appartenenza, tenendo conto dei vincoli derivanti dalle capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Registro e dalle direttive in materia impartite dalla Giunta regionale.

ART. 13 – SEDI, INFRASTRUTTURE E DOTAZIONE TECNOLOGICA

1. La Direzione Generale da cui dipende organicamente ciascuna delle articolazioni funzionali del Registro Tumori individua, entro un mese dall'emanazione del presente regolamento, gli spazi da destinare al personale e alle infrastrutture del Registro Tumori.

2. Provvede all'acquisizione, alla gestione, alla manutenzione e all'aggiornamento degli arredi e degli strumenti informatici sulla base delle esigenze di funzionamento stabilite dal CTS e garantisce il collegamento in rete con tutte le strutture della Rete Oncologica.

ART. 14 – FONTI INFORMATIVE DEL REGISTRO TUMORI

1. Il Registro Tumori fa parte integrante del Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR).

2. Rappresentano fonti prioritarie del Registro Tumori della regione Puglia:

- l'Anagrafe degli Assistibili della Regione Puglia;
- l'Archivio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO);
- il Registro Nominativo Regionale delle Cause di Morte (RENCAM);
- l'Archivio informatizzato delle anatomie patologiche di tutti i presidi regionali;
- gli Archivi ospedalieri delle cartelle cliniche;
- i Registri di Patologia d'organo.

3. Sono fonti accessorie del Registro Tumori della regione Puglia:

- il sistema informativo dei Medici di Medicina Generale;
- gli Archivi cartacei delle anatomie patologiche;

- gli Archivi di esenzione ticket per patologia neoplastica;
- gli Archivi delle commissioni per invalidità civile.

4. Tutte le strutture regionali deputate alla realizzazione, gestione nonché trattamento degli archivi e dei sistemi informativi succitati, si raccordano funzionalmente col centro regionale assicurando un debito informativo nei confronti del Registro Tumori, che prevede la trasmissione obbligatoria dei dati al sistema informativo del registro al momento della loro produzione.

5. Il personale del registro è autorizzato all'accesso alle fonti succitate e al trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme vigenti.

6. Gli IRCCS, le Aziende Ospedaliere e le strutture sanitarie private accreditate con il SSR e per esse le UO interessate sono tenute a garantire i flussi informativi verso il Registro Tumori.

ART. 15 – METODOLOGIA DI REGISTRAZIONE

1. Il Registro Tumori raccoglie sistematicamente tutti i casi di tumore maligno, compresi i tumori maligni della pelle melanosici e non melanosici, di tumore *in situ*, di tumore a malignità incerta, di tumore vescicale a prescindere dal comportamento, di tumore benigno del sistema nervoso centrale, di patologia ematologica a comportamento incerto, di altre patologie di interesse insorte in residenti nel territorio della regione Puglia.

2. Il Registro Tumori per la registrazione e la codifica dei casi segue le linee guida suggerite dalla IARC e dall'AIRTUM, assumendo e aggiornando la metodologia e le procedure già in uso presso il Registro Tumori Jonico-Salentino.

ART. 16 – UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

1. Il Registro Tumori realizza un rapporto annuale dei risultati prodotti, esplicitando metodologie e criticità e coinvolgendo tutti gli Enti che costituiscono il CTS, ciascuno per quanto di propria competenza.

2. E' istituito, a cura del centro di coordinamento regionale, un sito web del registro al fine di rendere accessibili, a livello aggregato, le informazioni prodotte e garantire trasparenza delle procedure.

3. Una sintesi dei risultati prodotti è integrata nella relazione sullo stato di salute della popolazione pugliese realizzata annualmente dall'Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia con la collaborazione dell'AReS Puglia nonché nella relazione sullo stato di attuazione della programmazione annualmente elaborata dall'AReS.

4. Tutte le strutture del Servizio Sanitario Regionale possono servirsi dei dati del Registro Tumori per l'elaborazione di piani e programmi, facendone richiesta al CTS che è tenuto a dare riscontro entro trenta giorni dalla formulazione della richiesta.

5. I dati elaborati dal Centro di Coordinamento sono trasferiti alle USE per competenza territoriale.

6. Il Registro Tumori fornirà i dati ai registri di patologia d'organo citati all'art. 14

ART. 17 – RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Il Registro Tumori provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dall'ordinamento normativo generale e di settore.

ART. 18 – COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI TERZI NELL'AMBITO DELLA RICERCA

1. Nell'ambito delle attività di ricerca possono essere coinvolti soggetti terzi che concorrano al miglioramento dei risultati delle attività previste attraverso specifiche convenzioni che disciplinino la

proprietà dei risultati e dei prodotti, nonché gli oneri derivanti dalle attività del progetto.

2. Le convenzioni sono sottoposte all'approvazione del CTS.

ART. 19 – RAPPORTI CON AIRTUM E CON ISTITUZIONI SANITARIE EXTRAREGIONALI

1. Il CTS stabilisce e mantiene i rapporti con AIRTUM finalizzati a conseguire l'accreditamento del Registro Tumori della regione Puglia e a garantire un allineamento metodologico con gli standard operativi nazionali e internazionali, anche attraverso la promozione della partecipazione del personale del registro a iniziative di formazione di settore.

2. Il CTS cura i rapporti e definisce con le istituzioni sanitarie extraregionali protocolli di intesa per facilitare l'acquisizione delle informazioni cliniche relative a residenti pugliesi ricoverati fuori della regione Puglia.

TITOLO VI– GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E PATRIMONIALE

ART. 20 – FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Al finanziamento del Registro Tumori per il funzionamento ordinario complessivo (personale, gestioni sedi e strumentazioni, missioni ecc.), concorrono la Regione Puglia, l'IRCCS Oncologico di Bari, ARPA Puglia e le ASL territoriali.

ART. 21 - GESTIONE ED IMPIANTO CONTABILE

Le procedure amministrative riguardanti la gestione e l'impianto contabile, nonché i documenti contabili fondamentali previsti dalla normativa regionale di riferimento, saranno progressivamente adattati in relazione all'effettiva realizzazione degli adempimenti necessari alla piena attivazione del registro Tumori e comunque non oltre dodici mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

a) Norma di Rinvio

Quanto contenuto nel presente Regolamento non può essere in contrasto con le norme che disciplinano il funzionamento e la gestione delle Amministrazioni Pubbliche e le norme contenute nei CCNL.

b) Revisione

Il presente Regolamento è sottoposto a revisione entro massimo tre anni dalla sua approvazione e ad ogni mutamento del quadro legislativo nazionale e regionale che lo ponga in contrasto con specifiche norme di riferimento.

c) In prima applicazione, nei criteri di reclutamento del personale da adibire di cui all'art.12 comma 2, le esperienze professionali già utilizzate in materia di gestione dei flussi di mortalità e di schede di dimissione ospedaliera nell'ambito del Registro Tumori Jonico-Salentino, del Registro Tumori della Provincia di Lecce, dell'OER e delle relative USE coinvolte nelle suddette sperimentazioni, saranno valorizzate nell'organizzazione del RT anche in termini di salvaguardia delle competenze professionali maturate.